

**Regolamento Regionale Lombardia  
n° 17 del 5 agosto 2003  
Modifiche al Regolamento  
Regionale 13 maggio 2002 n. 2  
Attuazione del Programma di  
razionalizzazione della rete di  
distribuzione dei carburanti (d.c.r.  
29 settembre 1999 n. VI/1309).  
(DGR(3) N° VII/13878 del 1 AGOSTO  
2003.)**

**in B.U.R.L. 1° suppl Str. n. 33 del 8-  
8-2.003**

**sommario**

**Allegato "A"**

Art. 1 (Modifiche al regolamento regionale 13  
maggio 2002 n. 2)

VISTO il D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32  
"Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei  
carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),  
della Legge 15 marzo 1997 n. 59"

VISTO il D.lgs. 8 settembre 1999 n. 346  
"Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 11 febbraio  
1998 n. 32 concernente la razionalizzazione del  
sistema di distribuzione dei carburanti, a norma  
dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n.  
59";

VISTA la Legge 28 dicembre 1999 n. 496  
"Conversione in legge con modificazioni del  
Decreto Legge 29/10/1999, n. 383, recante  
disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti  
petroliferi e di accelerazione del processo di  
liberalizzazione del relativo settore";

VISTO l'art.19 (Norme per l'ammodernamento  
della rete distributiva dei carburanti) della Legge 5  
marzo 2001 n. 57 "Disposizioni in materia di  
apertura e regolazione dei mercati";

VISTO il Decreto del Ministero delle Attività  
Produttive 31 ottobre 2001 "Approvazione del  
Piano nazionale contenente le linee guida per  
l'ammodernamento del sistema distributivo dei  
carburanti";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale  
della Lombardia del 29 settembre 1999 n. VI/1309

Programma di razionalizzazione della rete di  
distribuzione dei carburanti in attuazione del D.Lgs.  
11 febbraio 1998 n. 32 "Razionalizzazione del  
sistema di distribuzione dei carburanti, a norma  
dell'art. 4, comma 4, lettera c), della Legge 15  
marzo 1997 n. 59";

VISTO il Regolamento regionale 13 maggio 2002  
n. 2 "Attuazione del Programma di  
razionalizzazione della rete di distribuzione dei  
carburanti" (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309) e  
successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli interventi di politica ambientale attuati  
dalla Regione, la cui priorità è esplicitata nel  
documento di programma "Libro Azzurro della  
mobilità e dell'ambiente", volti a prevenire  
l'inquinamento atmosferico anche attraverso la  
diffusione e il potenziamento della rete di  
distribuzione degli impianti di distribuzione di gas  
metano per autotrazione;

RITENUTO opportuno al fine di concorrere a  
realizzare gli obiettivi sopra indicati semplificare la  
procedura di autorizzazione amministrativa dei  
potenziamenti e dei nuovi impianti di erogazione  
del metano per autotrazione così come delineata  
all'art. 6 bis del Regolamento n. 2 del 2002 di cui  
all'allegato "A" parte integrante e sostanziale del  
presente atto;

PRESA in esame inoltre la richiesta di S.E.A.  
S.p.A. del 16/04/2003 nella quale la stessa società  
ha chiesto al Comune di Somma Lombardo, per  
ragioni di sicurezza, l'autorizzazione, in deroga a  
quanto stabilito dall'articolo 10 del Regolamento  
citato, a rifornire presso il proprio impianto situato  
all'interno dell'Aeroporto di Malpensa, altri mezzi  
di proprietà dei soggetti operanti all'interno del  
sedime aeroportuale;

CONSIDERATO che l'attuale formulazione  
dell'articolo 10 stabilisce che per gli impianti di  
distribuzione carburanti ad uso privato vige il  
divieto di cessione di carburanti a terzi, sia a titolo  
oneroso che gratuito pena, in caso di trasgressione,  
la revoca dell'autorizzazione;

RITENUTO opportuno accogliere la richiesta di  
S.E.A. S.p.A. in quanto fondata su comprovate  
ragioni di sicurezza internazionale e nazionale e di  
estendere la deroga all'articolo 10, 4° capoverso del  
Regolamento regionale n. 2 del 2002 di cui  
all'allegato "A" parte integrante e sostanziale del  
presente atto agli aeroporti internazionali della  
Lombardia;

VISTO il parere della consulta carburanti sulle modificazioni suddette espresso nella seduta del 22 luglio 2003;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge  
D E L I B E R A

1 di approvare le modifiche al Regolamento regionale 13 maggio 2002 n. 2 Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309) di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione e del relativo allegato.

### ***Allegato "A"***

Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 "Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309)"

#### **Art. 1 (Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002 n. 2)**

1. Dopo l'articolo 6 del regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 "Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309)" è inserito il seguente:

“ Art. 6 bis - (Procedure amministrative per gli impianti di distribuzione di gas metano per autotrazione).

1) Il presente articolo regola la procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti stradali, pubblici e ad uso privato, per la distribuzione del solo gas metano per autotrazione, ovvero per il potenziamento di impianti esistenti con l'erogazione di gas metano per autotrazione.

2) La domanda di autorizzazione è presentata al Sindaco del Comune dove si intende realizzare l'impianto e deve indicare con dichiarazione sostitutiva o autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

- a) le generalità, il domicilio, il codice fiscale del richiedente, o nel caso di società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
- b) la località in cui si intende installare l'impianto;
- c) l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 5.

3. Alla domanda devono essere inoltre allegati :

a) perizia giurata, redatta da tecnico competente ed iscritto al relativo albo professionale, per la sottoscrizione del progetto presentato, contenente le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle presenti norme, alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, di tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico regionale nonché il rispetto delle distanze di effettiva percorrenza da altri impianti esistenti; attestante inoltre il rispetto delle caratteristiche delle aree, individuate dal Comune in attuazione dell'art. 2 del d.lgs. 32/98 e successive modifiche. Nel caso in cui il Comune non abbia provveduto a recepire le predette norme, si dovrà attestare il rispetto delle caratteristiche delle aree in sintonia con quanto dettato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6/48714 del 29 febbraio 2000 pubblicata sul BURL n.11 S.O. del 13 marzo 2000;

b) certificazione comprovante la disponibilità dell'area;

c) disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della segnaletica prevista;

d) copia della richiesta di allacciamento alla rete distributiva del metano, presentata all'ente gestore della predetta;

e) attestazione prevista dall'art. 4, comma 4, del Decreto Ministero dell'Interno 24 maggio 2002;

Nel caso in cui la domanda sia irregolare, il responsabile del procedimento invita il richiedente alla regolarizzazione o produzione dei documenti mancanti, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, fissando un termine per l'adempimento. Contestualmente alla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione comunale il richiedente avvia le procedure di natura edilizia, secondo le norme vigenti in materia.

4. Il responsabile del procedimento, dopo aver verificato la regolarità della domanda ed il rispetto delle caratteristiche dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 32/98, indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge n. 241/90. A tal fine, fissa la data della prima riunione entro e non oltre venti giorni dalla presentazione dell'istanza, convocando, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima di tale data, le amministrazioni interessate e trasmettendo loro copia della documentazione prodotta dall'istante.

Devono essere necessariamente convocate:

- l'A.S.L. territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza sanitaria;
- l'ARPA territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per il parere di conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia;
- l'Ente proprietario della strada;

- l'UTF competente, per le problematiche di natura tributaria;
- la Regione Lombardia, per il parere di conformità alle norme di indirizzo programmatico.

Alle sedute della conferenza di servizi sono invitati a partecipare il richiedente o, in sua vece, il progettista dell'impianto al fine di fornire alle amministrazioni partecipanti i chiarimenti che esse ritengono necessari o opportuni.

I lavori della conferenza di servizi devono esaurirsi nel termine di cinquanta giorni dalla convocazione.

Le amministrazioni convocate partecipano alla conferenza attraverso un unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà della propria amministrazione. Può essere richiesto, dalle amministrazioni convocate, uno slittamento della prima seduta non superiore a dieci giorni.

Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso, in sede di conferenza ovvero qualora non vi abbia partecipato, nei 30 giorni successivi alla conclusione della stessa, il proprio motivato dissenso al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell' art. 14 ter della L. 241/90.

In caso di motivato dissenso di una delle amministrazioni preposte al controllo dei requisiti di sicurezza sanitaria, ambientale, delle norme tecniche e di sicurezza, ovvero dell'amministrazione regionale, l'istanza è rigettata.

5. L'amministrazione procedente provvede, nel caso in cui l'area interessata all'apertura del nuovo impianto sia sottoposta a vincolo paesaggistico, agli adempimenti di cui alla L.R. n. 18/97.

6 Decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego, ai sensi dell' art. 1, comma 3, D.lgs. 32/98. Il Sindaco può, sussistendo ragioni di pubblico interesse, annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal Comune.

Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione il Comune completa il procedimento edilizio.

7 L'autorizzazione si intende revocata se entro due anni dal rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso il nuovo impianto non venga attivato, salvo proroghe per motivate ragioni. La proroga per comprovati motivi legati alle difficoltà nell'allacciamento alla rete distributiva del metano può essere richiesta anche da chi abbia presentato l'istanza di autorizzazione prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento .

8 Restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, 7, 8, 9 dell'art. 6.”

2. Al comma 1 dell'art. 10 del regolamento regionale 13 maggio 2002 n. 2 dopo il 4° capoverso è aggiunto il seguente:

““Gli automezzi, di proprietà o in uso esclusivo delle compagnie aeree o di società che forniscono servizi alle stesse, adibiti esclusivamente alle attività operative all'interno del sedime aeroportuale, possono rifornirsi di carburante, in deroga al divieto di cui sopra, presso gli impianti ad uso privato situati all'interno degli aeroporti internazionali previo accordo con i soggetti che gestiscono gli stessi aeroporti situati nel territorio regionale. Resta l'obbligo di presentare al Comune territorialmente competente l'elenco aggiornato degli automezzi che utilizzano tale impianto ad uso privato”.

---

## note

---

*Id. 526*